

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

STATUTO

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di San Martino Valle Caudina e' Ente autonomo locale il quale rappresenta, secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato, tutti gli interessi della popolazione stanziata sul **su**o territorio.
2. L'autonomia si realizza attraverso i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle Forze Sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. La sfera del Governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 3 - Principi Generali

1. Il Comune di San Martino Valle Caudina prov. di Avellino concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, attuando una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.
2. Il Comune, garantendo ogni forma di libertà, promuove e concorre a realizzare le condizioni per favorire la manifestazione delle diverse esigenze di carattere spirituale e culturale della Comunità.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti obiettivi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, assumendo il lavoro dell'uomo come condizione essenziale per la espressione piena della personalità dell'individuo, e l'impegno a superare qualsiasi discriminazione di sesso, religione e razza;
 - b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione;
 - c) la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche con il sostegno all'attività delle organizzazioni di volontariato;
4. Il Comune di San Martino Valle Caudina identifica nella vocazione turistica del territorio e nella organizzazione di manifestazioni d'arte e di spettacolo, nello sviluppo della piccola e media impresa dell'artigianato, nella promozione ed incentivazione della politica dei servizi, nel commercio, nella

valorizzazione delle risorse agricole e agrituristiche, nella tutela dell'ambiente le linee principali per favorire un equilibrato sviluppo.

5. Il Comune tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, con particolare riguardo ai problemi connessi alla prevenzione ed all'infanzia. Nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione Campania e della Unione Europea, il Comune istituzionalmente attua servizi sanitari, ove previsti, anche in cooperazione con altri Enti.

6. Il Comune attua una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica, garantendo un armonico sviluppo in uno alla salvaguardia e conservazione delle caratteristiche ambientali proprie del territorio:

- a) concorrendo alla costituzione di parchi naturali e riserve ed in particolare del Parco del Partenio.
- b) adottando misure adeguate per la difesa del suolo, del sottosuolo e dei corsi d'acqua, della flora e della fauna.
- c) adottando i provvedimenti necessari ad eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico e delle sorgenti.

7. Il Comune sollecita, sostiene e valorizza lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione, e tutela il paesaggio ed il patrimonio storico artistico del territorio.

8. Il Comune riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del fenomeno dell'emigrazione, operando a favore del rientro degli emigrati; accoglie, altresì, la presenza di immigrati comunitari ed extracomunitari sul proprio territorio, favorendone l'inserimento sociale, economico e culturale.

9. Il Comune sostiene anche attraverso il proponimento di iniziative concrete la parità giuridica e sociale della donna.

10. Il Comune attua una politica intesa a prevenire e a contrastare il manifestarsi sul territorio di fenomeni delinquenziali e di criminalità organizzata; si adopera, con ogni strumento democratico, per evitare infiltrazioni camorristiche nella cosa pubblica.

11. Il Comune attiva una politica sociale intesa a:

- a) valorizzare il mondo giovanile promuovendo e sostenendo iniziative in suo favore
- b) riconoscere i diritti della terza età affrontandone i problemi con azioni mirate.
- c) consentire la piena integrazione dei portatori di handicap, adeguando strutture e servizi pubblici.

d) affrontare le situazioni di disagio sociale attraverso la solidarietà, la prevenzione ed il recupero.

12. Nella adozione e nella realizzazione di concreti interventi decisi o comunque fatti propri dal Comune concernenti l'assistenza a categorie di disagio sociale concorrono le libere associazioni di volontariato

operanti nei relativi settori in forme che sono stabilite nel regolamento comunale.

13. L'Amministrazione Comunale interviene a sostegno delle attività liberamente svolte dalle associazioni di volontariato concedendo ad esse l'uso gratuito di strutture e di strumenti pubblici.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Campania e dell'Unione Europea, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con Enti Locali di altri Paesi, con Consorzi pubblico-privato e con organizzazioni europee ed internazionali, secondo i principi della "Carta Europea della Autonomia Locale".
4. La Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In particolare il Comune mira al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano e favorisce iniziative di collaborazione con la Comunità Montana del Partenio.
5. Al fine di conseguire una maggiore economicità e qualità dei servizi, il Comune attua forme di cooperazione con i Comuni della Valle Caudina.

Art. 5 - Territorio - Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di San Martino Valle Caudina è costituito da un'area montana demaniale (comprendente la zona Mafariello), un'area pedemontana sulla quale sorge la parte storica del paese ed il castello, un'area pianeggiante e densamente urbanizzata che costituisce il centro direzionale del paese, un'area agricola che rappresenta la parte più estesa del territorio comunale ove si insediano grossi nuclei abitativi e la frazione Tufara Valle.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 22,22 e confina con i Comuni di Cervinara, Montesarchio, Roccabascerana, Pannarano e Avella.
3. Il palazzo civico, sede del Municipio, è ubicato nella Piazza Girolamo del Balzo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale o fuori della propria sede, in locali idonei, previo comunicazione alla cittadinanza a mezzo di manifesti murali.
5. Il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Comune di San Martino Valle Caudina" e con lo stemma "San Martino che divide il mantello con un povero".
6. Lo stemma è di proprietà del Comune.
7. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
8. Il sigillo è il timbro metallico che reca l'emblema del Comune e ne identifica gli atti ed i documenti. Il sigillo originale è custodito nella Segreteria Comunale.

9. Il Comune ha un gonfalone che riproduce, su sfondo verde, lo stemma sopra identificato.

10. Il Comune si dota di bandiera ed inno proprio.

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 6 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Agli organi elettivi, quali rappresentanti della sovranità popolare, spettano le attività di guida e di indirizzo politico

amministrativo, nonché le scelte fondamentali nell'interesse generale della comunità.

Art. 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La sua attività è regolamentata da apposito regolamento.

2. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad uno dei componenti il Consiglio, consigliere comunale, votato a maggioranza assoluta, nella prima seduta del consiglio, tra i consiglieri eletti. In sede di prima attuazione della presente norma, l'elezione del Presidente verrà effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto.

Art. 8 - Competenze

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti;

b) i Programmi, le Relazioni Previsionali e Programmatiche, i Piani Finanziari ed i Programmi di Opere Pubbliche, i Bilanci Annuali e Pluriennali e le relative variazioni, i Conti Consuntivi, i Piani territoriali ed Urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i Programmi Annuali e Pluriennali, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le Convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincie, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti

a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione

dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 9 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento, possono costituirsi in Gruppi.

2. I Gruppi designano i rispettivi Capigruppo dandone comunicazione in Consiglio Comunale. *Qualora i Consiglieri non esercitino la facoltà di costituirsi in Gruppo o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.*

3. La sede dei Gruppi è stabilita nella residenza Comunale.

Il Regolamento determinerà le strutture ed i supporti da mettere a disposizione dei Gruppi, per facilitare l'esercizio del mandato consiliare.

4. *E' istituita presso il Comune di San Martino Valle Caudina la Conferenza dei Capigruppo finalizzata alle finalità generali indicate nell'art. 10 comma 5 del presente Statuto e nell'art. 31 comma ter della legge 142/90 e s.m.i..*

Art. 10 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare mozioni e interrogazioni.

a) La mozione è una richiesta intesa a promuovere una

deliberazione del Consiglio Comunale in ordine ad una specifica questione. Può essere proposta da uno o più consiglieri e, presentata per iscritto, verrà posta all'O.d.G. della prima riunione del Consiglio Comunale comunque non oltre 30 giorni la data della sua presentazione.

- b) La mozione è illustrata in Consiglio da uno dei suoi presentatori, discussa e votata con le stesse modalità delle deliberazioni.
- c) L'interrogazione è la domanda che ciascun consigliere può rivolgere al Sindaco e congiuntamente ad uno o più Assessori, sia in ordine ai motivi e agli intendimenti della loro condotta in questioni che riguardano determinati aspetti degli indirizzi politici, programmatici e amministrativi, sia per conoscere se un fatto corrisponde al vero, se ne è giunta informazione all'Amministrazione e per sapere le relative risoluzioni che l'Amministrazione intende assumere al riguardo.
- Il Consigliere deve ricevere la relativa risposta nel termine perentorio di 30 giorni, se è richiesta risposta scritta, e nella prima seduta del Consiglio nell'altro caso, escludendo che sulla stessa possa aprirsi il dibattito.
3. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti ai testi delle deliberazioni proposte all'esame e al voto del Consiglio.
4. I testi delle deliberazioni e delle mozioni che saranno sottoposti alla discussione e al voto del Consiglio, nonché la relativa documentazione istruttoria, dovranno essere disponibili all'esame di ciascun consigliere almeno 3 giorni prima di quello fissato per il Consiglio. Nel caso di seduta straordinaria ed urgente la documentazione dovrà essere disponibile il giorno precedente la riunione del Consiglio.
5. *I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.*
6. *Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.*
7. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è disciplinato con regolamento.

Art. 11 - Dimissioni del Consigliere Comunale

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lett.b, n°2 della legge n°142/90.

ART. 12

Decadenza dei Consiglieri

*I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre **sedute** consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del*

Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1 della legge 7.08.90, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13 –

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali.

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il **quinquennio** rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 18 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 2 legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 14 - Riunione del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di delibera previste dall'art.32, secondo comma, lettera a) e lettera b), della Legge n. 142/90; sono straordinarie le altre.
2. Il Consiglio Comunale e' convocato *dal Presidente*.
3. *Il Presidente* e' tenuto a convocare il Consiglio:
 - a) *su richiesta del Sindaco*;
 - b) *su richiesta della Giunta*;
 - c) *su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica*. In tal caso e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste. Se la richiesta e' avanzata da 1/3 dei Consiglieri in carica, *il Presidente* e' tenuto a inserire preliminarmente all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
4. L'avviso di convocazione può contenere anche il giorno di seconda convocazione, che può avvenire dopo un intervallo minimo di 24 ore dalla prima convocazione.
5. Le sedute dei Consigli Comunali sono pubbliche, tranne i casi previsti dal Regolamento interno.
6. *Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che dovrà prevedere in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Nel Regolamento sarà indicato il numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta, prevedendo che in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare*

a tal fine il Sindaco. Fino all'adozione di un'eventuale diversa disposizione regolamentare per la validità delle riunioni di prima convocazione deve intervenire la metà dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare al tal fine il Sindaco; per quelle di seconda convocazione deve intervenire un numero di consiglieri non inferiore a 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. La direzione dei lavori e' disciplinata dal Presidente. Il Presidente, inoltre, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

7. Il Consiglio, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, è convocato e presieduto dal Consigliere Anziano.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato.

- 1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate, da parte dle Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.*
- 2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.*
- 3. Con cadenza annuale il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e / o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.*
- 4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.*

Art.16 - Commissioni Consiliari e Speciali

- 1. Il Consiglio Comunale si avvale di norma di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina il numero, la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.*
- 2. Le Commissioni Consiliari hanno funzione preparatoria e referente dei Regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi nelle materie di competenza del Consiglio.*
- 3. Il Consiglio, inoltre, può costituire Commissioni di studio con incarichi speciali su questioni di interesse*

pubblico riguardanti le attività del Comune, e di ricerca per la programmazione, delle quali possono far parte cittadini esterni al Consiglio.

Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. *La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle Opposizioni.*

5. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli Uffici del Comune di fornire alle Commissioni di cui al comma 1 tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincoli di segreto d'ufficio.

Art. 17 - Il Sindaco

1. Il Sindaco:

a - rappresenta la Comunità e l'Ente,

b - Esprime la politica amministrativa del Comune ed è responsabile dell'Amministrazione;

c - sovrintende al Funzionamento dei Servizi e degli Uffici e alla esecuzione degli atti;

d - nomina e revoca gli Assessori;

e - nomina, designa e revoca i Rappresentanti del Comune in Aziende, Istituzioni e Società, *sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;*

f- Nomina il segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo Regionale, e conferisce e revoca al segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa delibera della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale;

g - Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, *e quelli di collaborazione esterna, nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi;*

h - convoca e presiede la Giunta Comunale, della quale promuove e dirige l'attività;

i - può delegare ai singoli Assessori atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione del provvedimento in ogni momento;

l - esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

m - può conferire, su specifiche materie, deleghe ai Consiglieri Comunali;

n - presta giuramento davanti al Consiglio nella seduta di insediamento ;

o – *Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 legge 142/90 e s.m.i..*

Art. 18 - Funzioni del Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della Legge N. 55 del 19 marzo 1990, come modificato dall'art. 1 della Legge N.16 del 18 gennaio 1992.

Art. 19 - Giunta Comunale - Composizione

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da *un numero massimo di 6* Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. *I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e dei lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di San Martino Valle Caudina.*
4. *Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.*

Art. 20 - Giunta Comunale, Competenze

La Giunta Comunale:

1. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, secondo finalità di efficienza e trasparenza.
2. Collabora con il Sindaco nell'attivazione degli indirizzi generali di Consiglio. Riferisce al Consiglio sulla propria attività. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21 - Norme di Funzionamento

La Giunta Comunale si riunisce in seduta non pubblica ed e' convocata dal Sindaco. Essa esercita le proprie funzioni in forma collegiale e delibera con la presenza della metà degli Assessori ed a maggioranza semplice. Alla Giunta partecipa il Segretario Comunale, svolgendo funzioni e compiti ad esso demandati dalla Legge. Il Sindaco può disporre che alle sedute siano presenti, con funzioni consultive

- Dipendenti Comunali;
- Revisori del Conto;
- Presidenti di Commissioni Comunale;
- Consulenti Esterni.
- Difensore Civico.
- Direttore Generale.
- Consiglieri Comunali con deleghe.

Art.22 - Revoca o dimissioni degli Assessori

La revoca o le dimissioni di un Assessore, presentate al Sindaco ed insieme acquisite al protocollo, o la sua sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.23 - Responsabilità della Giunta

1. La Giunta risponde del suo operato davanti al Consiglio Comunale, riferendo in via ordinaria e sulla globalità delle attività svolte all'atto della presentazione del progetto di bilancio di previsione e del conto consuntivo

comunale.

2. La Giunta e' tenuta, inoltre, a riferire sul proprio operato ogni volta che ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali.

3. La Giunta risponde, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento, alle interrogazioni, e mozioni presentate dai Consiglieri Comunali.

Art. 24 - Tutela delle Minoranze

1. I Gruppi che non risultano collegati alla lista che ha espresso il Sindaco sono gruppi consiliari di minoranza. Possono collocarsi nel gruppo di maggioranza con espressa dichiarazione ed esprimendo voto favorevole sugli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco nella prima riunione di governo.

2. Il Regolamento tutela il diritto delle minoranze alla proposta, al controllo politico sugli atti della maggioranza, alla possibilità di pubblicizzare convenientemente le proprie iniziative e giudizi.

Art. 25 - Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi di legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Della pubblicazione deve essere garantita l'accessibilità, la integrità, e la facilità di lettura.

Art.26 - Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco**, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27 - Il Comune ed i Cittadini

I partiti politici, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni di categorie, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica comunale.

Il Comune rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

ART. 28 - Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune valorizza, con concreti atti organizzativi e finanziari le libere forme associative, privilegiando le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, sociali, religiose, nonché di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.

2. La valorizzazione di libere forme associative può manifestarsi mediante interventi finanziari finalizzati o mediante la concessione in uso di immobili, previa necessarie convenzioni, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. Al fine di rendere concreta la partecipazione dei cittadini organizzati in libere forme associative il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo criteri e modalità stabiliti nel relativo regolamento.
4. Il Comune istituisce un Albo Comunale, dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1 che operano nel territorio comunale, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 29 - Forum dei Cittadini e delle Associazioni

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini e delle Associazioni, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o sub-comunale. In particolare saranno promossi forum per i problemi delle zone periferiche e delle singole contrade. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare esigenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui e' richiesta la presenza.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della Legge.

Art 30 - Carte dei Diritti

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, su iniziative del Consiglio e fatte proprie dal Comune nel corso di una pubblica seduta del Consiglio.
2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente Locale.

Art. 31 - Verifica della qualità dei servizi

1. L'amministrazione e' tenuta a compiere periodicamente una verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini ed alle esigenze e domande di professionalità degli operatori anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione ed agli strumenti previsti dalle leggi 142/90 , 241/90 e

127/97. A tale scopo essa si può avvalere della collaborazione delle organizzazioni di cittadini e lavoratori.

2. I risultati di tali verifiche devono essere forniti all'intera cittadinanza.

Art. 32 –

Disposizioni in materia di semplificazione dell'attività Amministrativa.

1. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere

rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

2. Il Consiglio Comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

Art. 33 - Consultazione della popolazione

1. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità

- convocazione di appositi incontri con la popolazione;

- utilizzazione dei forum dei cittadini di cui all'art.29

- istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni ed i comitati di cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale;

- realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione;

- *indizione di referendum;*

Art.34 - Referendum

1. Il Comune riconosce l'istituto del referendum allo scopo di consentire un collegamento organico tra la popolazione e gli organi elettivi.

2. E' ammesso il referendum su questioni di interesse locale in relazione alle quali il Comune lo ritenga necessario.

3. La questione sottoposta a referendum deve essere proposta con un quesito sul quale i cittadini devono esprimersi sbarrando la casella del SI o del NO.

Art.35 - Indizione del Referendum

Il Referendum e' indetto:

1. quando lo richiedono 400 **cittadini**

2. Quando lo richiede la meta' dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

3. Il Consiglio Comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione

Art.36 - Giudizio di Ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum il testo dei quesiti viene sottoposto al Comitato dei Garanti che ne valuta l'ammissibilità.
2. Il Comitato dei Garanti è costituito da:
 - a) Difensore Civico. In caso di vacanza del Difensore Civico verrà sostituito da un avvocato con iscrizione di almeno 15 anni nell'Albo Professionale, nominato dall'Ordine degli Avvocati;
 - b) Segretario Comunale
 - c) un magistrato del competente Tribunale territoriale.

Art. 37 - Modalità, Limiti ed Effetti del Referendum

- a) Il Referendum è proponibile nei seguenti casi:
 1. Per quanto riguarda i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale;
 2. Per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale.
- b) Il Referendum non è proponibile quando riguarda:
 1. lo Statuto Comunale;
 2. le norme tributarie;
 3. le delibere di bilancio;
 4. le delibere relative a mutui e prestiti.
- c) L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Comunale.
- d) qualora nel corso dello svolgimento della procedura referendaria venga emanato un provvedimento che accoglie nella sostanza l'oggetto della proposta referendaria, la procedura referendaria è interrotta e dichiarato decaduto il referendum stesso.
- e) Il Sindaco proclama i risultati del Referendum e convoca il Consiglio Comunale per le deliberazioni di merito entro 60 giorni.
- f) Il Referendum è considerato valido quando partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art.38 - Petizioni, Proposte ed Istanze

1. I cittadini singoli o organizzati possono avanzare petizioni alla Amministrazione Comunale. Tale petizioni possono essere rivolte sia al Sindaco, che da loro corso, sia al Consiglio Comunale, che le affronta in specifiche sedute. Le petizioni possono riguardare materie di interesse generale o problemi di particolare gravità e devono essere motivate ed accompagnate da almeno 150 firme.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle petizioni, il tema deve essere discusso dal Consiglio Comunale che provvede a prendere le deliberazioni del caso, dopo illustrazione da parte del primo firmatario.

3. I cittadini hanno diritto a presentare istanze e proposte ai responsabili amministrativi ed ai funzionari di specifici servizi, di ogni ordine e grado. Essi sono tenuti a dare adeguate e tempestive risposte, per quanto disposto dalla Legge n.241/90 relativamente al diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art.39 - Azione Popolare

1. *Gli elettori, singoli o associati, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.*

2. Il Comune e' tenuto a dare pubblicità attraverso gli uffici, a tutte le azioni giudiziarie intraprese dal Comune stesso, ed a informare i cittadini interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.

Art. 40 - L'informazione

Il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa comunale.

L'informazione e' assicurata:

- dalla pubblicazione delle deliberazioni, dei regolamenti ed ogni altro atto o documento sulle attività del Comune;

- dagli incontri diretti degli organi comunali, con i cittadini, con i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le istituzioni culturali e le organizzazioni sociali;

Il Comune predispone iniziative e strumenti adeguati per dare concreta attuazione a quanto indicato al precedente comma, in particolare al punto secondo.

Art.41 - Osservatorio Comunale per il mondo giovanile.

1. E' costituito l'Osservatorio Comunale per il mondo giovanile di S.Martino V.C. che assume il nome di "Osservatorio Giovanile" con sede in S.Martino V.C. presso la Casa Comunale o locali che il Comune metterà a disposizione.

2. Gli obiettivi dell'Osservatorio sono:

a) Promuovere la salute globale dei giovani di S.Martino V.C. attraverso attività culturali e sociali, sportive e ricreative tese ad impegnare il loro tempo libero.

b) Favorire, in ogni forma, l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.

c) Offrire consulenza all'Amministrazione Comunale per la soluzione delle problematiche.

d) Sviluppare il collegamento e la collaborazione tra l'Osservatorio Giovanile e gli altri movimenti giovanili e le altre associazioni presenti a S.Martino V.C. e nei paesi limitrofi.

3. L'Osservatorio Giovanile non svolge attività di propaganda politica o attività di partito e non ha scopi di lucro.

4 Le modalità di attuazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti sono disciplinate dal Regolamento.

Art.42 - Commissione pari opportunità.

Per l'effettiva attuazione del principio di pari opportunità stabilito dall'art. 3 della Costituzione è istituita la Commissione Comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Le modalità di attuazione saranno disciplinate dal Regolamento.

Sarà assicurata ove possibile la presenza di almeno una donna in tutti gli Organi Competenti.

Art.43 - Consulta Anziani

La Consulta degli Anziani viene eletta ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.21 del 18/10/1989.

Art.44 - Consulta per i Diritti dell'Infanzia

1. La Consulta per i Diritti dell'Infanzia nasce per migliorare le condizioni di vita delle future generazioni, per creare una tensione non solo ideale alla giustizia ed alla umanità nei comportamenti.

2. Il Comune fa propria ed accetta come supporto legale per il trattamento dei bambini, sia quanto detto nella "Dichiarazione dei Diritti del Bambino", approvata dall'ONU il 20.11.1959, sia quanto poi si è andato sviluppando con la "Convenzione sui Diritti del Bambino" adottata all'unanimità dall'ONU il 20.11.1989 ed entrata in vigore, come legge internazionale, nel 1990.

3. Inoltre l'UNICEF, sarà punto di riferimento costante per l'elaborazione delle linee programmatiche per gli interventi a favore dell'Infanzia.

4. Per passare agevolmente dal piano delle idee e dei principi a quella della realtà locale e' costituita la Consulta comunale per i Diritti dell'Infanzia. Essa e' presieduta dal Sindaco o suo delegato. La sua composizione e la sua attività è ordinata per Regolamento.

5. La Consulta ha il Compito di:

- a) definire le linee programmatiche del Piano Comunale per l'Infanzia fornendo alla Giunta Municipale utili indicazioni per la sua attuazione;
- b) contribuire all'attuazione del Piano stesso;
- c) di promuovere una maggiore collaborazione tra le diverse istituzioni presenti sul territorio per la tutela dell'infanzia;
- d) di favorire un attento coordinamento degli interventi comunali settoriali, proponendosi come referente per i vari assessorati.

Art. 45

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. *Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove, l'elezione del Consiglio dei Ragazzi.*

2. *Il Consiglio dei Ragazzi ha il compito di esprimere pareri non vincolanti nelle seguenti materie: cultura, spettacolo, pubblica istruzione, politiche sociali, solidarietà, politiche ambientali, sport e tempo libero, lavori pubblici.*

3. *Le modalità ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.*

Art.46 - Difensore Civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione e della tutela dei cittadini singoli ed associati. Il Difensore civico esercita l'attività in piena libertà ed indipendenza.
2. Il Difensore Civico segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini, singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini stessi. Ogni cittadino può rivolgere motivata istanza all'ufficio del Difensore civico, senza onere alcuno.
3. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire in riferimento a provvedimenti, atti amministrativi, fatti, comportamenti omessi o ritardi o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici, o servizi dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Difensore Civico resta in carica **cinque** anni, e comunque fino alla elezione del successore, che è posta all'O.d.G. della prima seduta consiliare susseguente alla scadenza del **quinquennio** e di tutte le successive fino alla elezione. Il Difensore Civico non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
5. La indennità del Difensore Civico e' pari ad un terzo di quella corrisposta al Sindaco.
6. Il regolamento individua le forme di collaborazione con il Difensore civico della Regione di cui sono fatte salve le competenze.

Art.47 - Prerogative ed Obblighi del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, nell'adempimento dei suoi compiti può:
 - chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, senza limiti del segreto d'ufficio e, nel caso e' tenuto al segreto;
 - ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
 - accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.
 - riferire il risultato all'interessato entro 60 giorni.
 - intervenire presso l'Amministrazione per suggerire ,nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme nell'interesse del cittadino.
 - Partecipare, su disposizione del Sindaco, alle sedute di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con funzioni consultive.
2. Il Difensore Civico e' tenuto alla riservatezza sulle notizie di cui ha avuto conoscenza in ragione del proprio ufficio;
3. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico anche se non accolta impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a trenta giorni dal

ricevimento.

4. La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia; il funzionario che omette risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alla responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Il rifiuto del funzionario a proposte del Difensore civico è verbalizzato e comunicato al Sindaco.
6. Il Difensore civico esercita, ai sensi dell'art.17 L.127/97 comma 39, il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della giunta e del consiglio, nei casi previsti dal comma 38 del suddetto articolo.
7. Il Difensore civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali competenti per il riesame di atti già emanati nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul provvedimento là dove sia richiesto da singoli o associazioni portatrici di interessi diffusi, nei casi previsti dalla legge.
8. Quando ricorrono i casi indicati dalla legge il Difensore civico può proporre agli organi competenti l'apertura del procedimento a carico del personale di fronte alla Commissione di disciplina del Comune e degli Enti dipendenti.
9. Il Difensore civico entro il 31 Gennaio di ogni anno presenta relazione annuale al Consiglio Comunale riepilogativa dell'attività svolta, evidenziando i casi di più evidente ritardo, disfunzione, omissione, che richiedono tempestivi rimedi all'Amministrazione responsabile, formulando proposte ed iniziative. L'approvazione della relazione impegna la Giunta, per le parti propositive, ad adeguare l'organizzazione comunale e le procedure segnalate come incongrue o non rispettose dei diritti dei cittadini.

Art.48 - Uffici e Mezzi del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha sede presso la Sede Municipale.
2. Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del personale dipendente del Comune.
3. Il Difensore civico ha inoltre la facoltà di informare, nelle forme che ritiene congrue, la comunità locale sulla propria attività.

Art.49 - Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste per la deliberazione dello Statuto Comunale, a norma dell'art. 4 comma 3 della legge 8.06.1990, n. 142. All'atto dell'insediamento il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco.
 2. Il difensore Civico può essere scelto tra i cittadini di comprovata integrità, in possesso di laurea in discipline giuridico amministrative e che abbiano compiuto i 30 anni di età e non superati i 65.
 3. Alla carica di Difensore Civico non potrà essere eletto chiunque abbia partecipato alle ultime consultazioni elettorali amministrative.
- Inoltre il Difensore Civico è incompatibile con incarichi Direttivi o Esecutivi dei Partiti e con lo svolgimento di alcuna attività politica.

4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1984 n.154.

5. Il Difensore Civico può essere revocato con la stessa modalità della elezione, quando ricorrono gravi motivi attinenti all'adempimento delle sue funzioni, su proposta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. La decadenza del Difensore Civico, per il sopravvenire di una causa di incompatibilità, e' dichiarata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza ed alla sua eventuale sostituzione si potrà provvedere nella stessa seduta.

La convocazione del Consiglio e copia della richiesta di revoca, dovranno essere notificate al Difensore Civico entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa. Il Difensore Civico, almeno 48 ore prima del Consiglio Comunale, potrà presentare a sua difesa eventuale memoria scritta.

6. Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili, il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse dovrà prenderne atto e nella stessa seduta dovrà provvedere alla elezione di un nuovo difensore civico, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO III

Forme Associative e di cooperazione.

Art. 50 - Disposizioni generali.

1. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni per l'espletamento dei servizi e la preparazione di programmi di intervento sul territorio, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia, la Regione, la Comunità Montana e le Aziende Sanitarie Locali.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché alla fusione con altri Comuni attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni.

Art.51 - Convenzioni.

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni può stipulare convenzioni con gli altri **Comuni e con la Provincia**, finalizzate all'economia e all'efficienza dei servizi.
2. La Convenzione approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che, in considerazione della loro natura, non richiedono la creazione di più complesse forme di cooperazione.
3. La Convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52- Consorzi.

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che, per il carattere funzionale e per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le Aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del Consorzio avviene attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei **suoi componenti**, di una convenzione secondo le modalità di cui al presente articolo unitamente allo Statuto del Consorzio.

4. In particolare la Convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio, nonché la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 53- Unione dei Comuni.

1. Il Comune per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si può costituire in Unione con gli altri Comuni. **L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.**

2. All'Unione si applicano le norme previste dalla legge Statale e Regionale.

3. Le forme di partecipazione dei Comuni, l'indicazione degli organi e dei Servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni sono previsti da apposito Regolamento dell'unione.

Art. 54 - Accordi di programma.

1. Il Comune nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che, per la loro natura, si prestano ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

A tal fine gli Organi Comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

TITOLO IV

Ordinamento degli Uffici.

ART. 55

Principi strutturali e organizzativi

1. *L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:*

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il con-

seguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 56

Organizzazione degli uffici e del personale

- 1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e finzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.*
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.*
- 3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.*
- 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.*

ART. 57

Regolamento degli uffici e dei servizi

- 1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.*
- 2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.*
- 3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.*
- 4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sinda-*

cali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 58

Diritti e doveri dei dipendenti

- 1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.*
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.*
- 3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.*
- 4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti, compete al personale responsabile dei singoli settori, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.*
- 5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.*
- 1. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.*

CAPO II

Personale direttivo

ART. 59

Direttore generale

- 1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.*
- 2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.*

*ART. 60**Compiti del direttore generale*

- 1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.*
- 2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.*
- 3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.*
- 4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.*

*ART. 61**Funzioni del direttore generale*

- 1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.*
- 2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:*
 - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;*
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;*
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto*
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro*
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;*
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi*
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;*
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la*

distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito

- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;*
- j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.*

ART. 62

Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.*
- 2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.*
- 3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.*

ART. 63

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.*
- 2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:*
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;*
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;*
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;*
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;*
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;*
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;*

- g) *pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;*
 - h) *promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;*
 - i) *provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore*
 - j) *forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;*
 - k) *autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;*
 - l) *concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;*
 - m) *rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.*
1. *I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.*
 2. *Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.*

ART. 64

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. **Il Sindaco**, *nelle forme con i i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, può **stipulare** al di fuori della dotazione organica, **contratti** a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.*
2. **Il Sindaco** *nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 127/97.*
3. *I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.*

ART. 65

Collaborazioni esterne

1. *Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con*

rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. *Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.*

ART 66

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. *Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e / o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92.*

CAPO III

Il Segretario Comunale

ART. 67

Segretario Comunale

1. *Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed a scelta nell'apposito Albo.*
2. *Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.*
3. *Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.*
4. ***Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.***

ART. 68

Funzioni del segretario Comunale

1. *Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.*
2. *Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richieste, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al Consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.*
3. *Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione di deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.*
4. *Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali nonché la proposta*

di revoca o la mozione di sfiducia.

5. *Il segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte; quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.*

ART.69

Vicesegretario Comunale

1. *La dotazione organica dle personale potrà prevedere un vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.*
- Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.*

TITOLI V

Servizi

Art. 70

Servizi pubblici.

1. *Per il conseguimento dei propri fini il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.*
2. *I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali. I servizi di ogni tipo, sono prodotti ed erogati, in base a valutazioni di convenienza economica - operativa, sociale e culturale effettuata dal Consiglio Comunale:*
- a) Da Organismi Comunali come previsti dall'art. 23 legge 142/90;*
 - b) Da Consorzi;*
 - c) Da Società in partecipazione;*
 - d) Da soggetti privati;*
 - e) mediante unione o convenzione con altri Enti.*
 - f) Da fondazioni.*
3. *Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:*
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda.*
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale ,*
 - c) a mezzo di azienda speciale , anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;*
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale ;*
 - e) a mezzo di Società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno,*

in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 71

Aziende speciali

- 1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.*
- 2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire Attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.*
- 3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.*

ART. 72

Struttura delle aziende speciali

- 1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.*
- 2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.*
- 3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.*
- 4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.*
- 5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni ~ servizi.*
- 6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.*
- 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di **legge**, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.*

ART. 73

Istituzioni

1. *Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.*
2. *Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.*
3. *Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.*
4. *Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.*
5. *Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento*
6. *Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.*

TITOLO VI°

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74

Ordinamento

1. *L'Ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento.*
2. *Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.*
3. *Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.*

ART. 75

Attività finanziaria del Comune

1. *Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.*
2. *I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le*

entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. *Nell'ambito della facoltà concessa dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.*
4. *Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi seguendo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.*

ART. 76

Amministrazione dei beni comunali

1. *Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.*
2. *I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.*

ART. 77

Bilancio comunale

1. *L'Ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.*
2. *La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito **dalla legge**, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.*
3. *Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.*
4. *Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.*

ART. 78

Rendiconto della gestione

1. *I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.*
2. *Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.*

3. *La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

ART. 79

Attività contrattuale

1. *Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.*
2. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.*
3. *La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.*

ART. 80

Revisore dei conti:

1. *Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.*
2. *Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.*
3. *Il Revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto sulle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.*
4. *Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione*
5. *Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.*
6. *Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.*

ART. 81

Tesoreria

1. *Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:*
 - a) *La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.*

- b) *La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità.*
 - c) *Il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.*
 - d) *Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e della altre somme stabilite dalla legge.*
3. *I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità da apposite convenzioni.*

ART: 82

Controllo economico della gestione

1. *I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati del bilancio e degli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.*
- Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il revisore dei conti.*

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 83

Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

- 1. *Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.*
- 2. *L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati.*

ART. 84

Delega di funzioni alla Comunità Montana

- 1. *Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.*
- 2. *Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.*

ART. 85

Pareri obbligatori

- 1. *Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 18,*

commi 1 – 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge n. 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.